

INTERPELLO N. 19/2014

Art. 98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

INTERPELLO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA

Il processo dell'aggiornamento professionale dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori non è stato esente in questi anni da dubbi. In alcuni casi è stata richiesta come obbligatoria solo la frequenza al 90% delle ore previste. Ma un coordinatore non può esercitare le proprie funzioni se non ha frequentato tutte le 40 ore di aggiornamento nel quinquennio.

Sul tema è dovuta intervenire nuovamente la Commissione Interpelli per rispondere ad un quesito posto da **Federcoordinatori** sulla quantità di ore di aggiornamento svolte da molti coordinatori. Coordinatori che - seguendo quanto indicato anche nel programma di alcuni corsi di aggiornamento ("*obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore previste*") - potrebbero non aver partecipato a tutte le 40 ore richieste dal D.Lgs. 81/2008.

L'All. XIV di tale Decreto indica che per il **corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%**, è corretto equiparare tale indicazione anche ai 'corsi' di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?

La Commissione risponde così al quesito:

- "occorre innanzitutto rilevare la differenza fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa";
- l'allegato XIV prevede espressamente che la presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio".

Tutto ciò "delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del **90% dei corsi di formazione**, mentre per i **corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.**

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, **non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante**".